

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
*Regolamento (CEE) n. 1207/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, concernente l'applicazione della decisione n. 2/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno		1
Decisione n. 2/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, del 10 aprile 1981, che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno		2
*Regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti		3
Regolamento (CEE) n. 1209/81 della Commissione, del 6 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala		7
Regolamento (CEE) n. 1210/81 della Commissione, del 6 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto		9
Regolamento (CEE) n. 1211/81 della Commissione, del 6 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso		11
Regolamento (CEE) n. 1212/81 della Commissione, del 6 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso		13
*Regolamento (CEE) n. 1213/81 della Commissione, del 5 maggio 1981, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere		15
*Regolamento (CEE) n. 1214/81 della Commissione, del 6 maggio 1981, relativo alle importazioni di conserve di funghi di coltivazione originari di taluni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1218/80 e (CEE) n. 1219/80		18

*Regolamento (CEE) n. 1215/81 della Commissione, del 6 maggio 1981, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2511/80 concernente talune misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino per le campagne 1980/1981 e 1981/1982	20
Regolamento (CEE) n. 1216/81 della Commissione, del 6 maggio 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro	22
Regolamento (CEE) n. 1217/81 della Commissione, del 6 maggio 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso	25
Regolamento (CEE) n. 1218/81 della Commissione, del 6 maggio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	27

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

81/275/CEE :

*Decisione della Commissione, del 26 marzo 1981, che autorizza il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario le calzature originarie della Repubblica popolare cinese	29
--	-----------

81/276/CEE :

Decisione della Commissione, del 31 marzo 1981, che autorizza la Repubblica federale di Germania a prolungare il termine per la soppressione delle restrizioni alla commercializzazione della varietà Optimon (barbabietola da zucchero).	31
---	----

81/277/CEE :

*Decisione della Commissione, del 31 marzo 1981, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di piante agricole.	32
--	-----------

81/278/CEE :

*Decisione della Commissione, del 1° aprile 1981, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla commercializzazione dei prodotti orticoli non commestibili nel Belgio.	34
--	-----------

81/279/CEE :

*Decisione della Commissione, del 1° aprile 1981, recante approvazione di un programma per la trasformazione degli ortofrutticoli del Land Baden Württemberg, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio	35
---	-----------

81/280/CEE :

*Decisione della Commissione, del 1° aprile 1981, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per il miglioramento della trasformazione di carne suina in Inghilterra e nel Galles.	36
---	-----------

81/281/CEE :

*Decisione della Commissione, del 1° aprile 1981, relativo alla riscossione degli importi compensativi monetari applicabili negli scambi tra l'Irlanda e il Regno Unito nel settore delle carni bovine.	37
--	-----------

Sommario (segue)

81/282/CEE :	
Decisione della Commissione, del 1° aprile 1981, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la 55ª gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80	38
81/283/CEE :	
Decisione della Commissione, del 2 aprile 1981, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3022/80	39
81/284/CEE :	
Decisione della Commissione, del 2 aprile 1981, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3024/80	40
81/285/CEE :	
Decisione della Commissione, del 2 aprile 1981, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3026/80	41
81/286/CEE :	
Decisione della Commissione, del 2 aprile 1981, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3023/80	42
81/287/CEE :	
Decisione della Commissione, del 2 aprile 1981, di non dar seguito alle offerte presentate per il 2 aprile 1981 nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CEE) n. 3027/80	43
81/288/CEE :	
Decisione della Commissione, del 2 aprile 1981, di non dar seguito alle offerte presentate il 2 aprile 1981 per l'esportazione di riso lavorato a destinazione della Polonia nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 140/81	44

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1207/81 DEL CONSIGLIO**del 28 aprile 1981**

concernente l'applicazione della decisione n. 2/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il comitato di cooperazione doganale ACP-CEE istituito dalla seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, ha adottato, in applicazione degli articoli 28, paragrafo 3, e 30, paragrafo 1, del protocollo n. 1 della convenzione, la decisione n. 2/81 che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno;

considerando che, conformemente all'articolo 33 del protocollo n. 1, occorre adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La decisione n. 2/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE allegata al presente regolamento è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 30 gennaio 1981 al 29 gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. de KONING

**DECISIONE N. 2/81 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE
ACP-CEE**

del 10 aprile 1981

che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

vista la seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in appresso denominata la « convenzione »,

considerando che l'articolo 30 del protocollo n. 1 della convenzione relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa prevede che il Comitato di cooperazione doganale possa apportare deroghe alle norme d'origine, in particolare per facilitare lo sviluppo di industrie esistenti o l'insediamento di nuove industrie;

considerando che gli Stati ACP hanno presentato una domanda del governo di Maurizio intesa ad ottenere una deroga alla definizione prevista da questo protocollo a favore delle conserve di tonno prodotte da Maurizio;

considerando che dal novembre 1977 al novembre 1979 Maurizio ha beneficiato di una deroga alla definizione prevista dal protocollo n. 1 a favore delle conserve di tonno per poter sostenere l'industria del pesce ivi esistente e per offrire a tale industria la possibilità di adottare i provvedimenti necessari affinché i prodotti finiti acquisiscano ivi la qualità di prodotti originari; che, a titolo eccezionale, questa deroga è stata nuovamente rinnovata dal marzo all'agosto 1980;

considerando che Maurizio ha deciso di creare una flotta nazionale per rifornire la propria industria conserviera di sufficienti quantità di tonno;

considerando che tale flotta è divenuta operativa nel 1980; che tuttavia, a causa di avverse condizioni climatiche, la flotta non ha potuto sfruttare al massimo la propria capacità di pesca; che Maurizio non è stato in grado di ottenere sufficienti rifornimenti di pesce originario in altri Stati ACP;

considerando che l'industria conserviera di Maurizio continua pertanto a dipendere da rifornimenti di tonno provenienti da paesi terzi per continuare l'esportazione di conserve di tonno nella Comunità;

considerando che tali circostanze consentono di accordare a Maurizio una deroga temporanea alla definizione della nozione di prodotti originari,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco A dell'allegato II del protocollo n. 1, le conserve di tonno della voce tariffaria ex 16.04 della tariffa doganale comune fabbricate a Maurizio, sono considerate originarie di Maurizio alle condizioni indicate in appresso.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ad un quantitativo di 1 000 tonnellate di conserve di tonno della voce tariffaria ex 16.04 della tariffa doganale comune e esportate da Maurizio dal 30 gennaio 1981 al 29 gennaio 1982.

Articolo 3

La autorità competenti di Maurizio prendono le necessarie disposizioni ai fini del controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 e trasmettono ogni trimestre alla Commissione un prospetto sui quantitativi in ordine ai quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR. 1 ai termini della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad adottare, per quanto li riguarda, le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno stesso dell'adozione.

Essa è applicabile dal 30 gennaio 1981 al 29 gennaio 1982.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1981.

*Per il Comitato
di cooperazione
doganale ACP-CEE*

Il Presidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1208/81 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1981

che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979,

visto il regolamento (CEE) n. 1358/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo di orientamento e il prezzo di intervento dei bovini adulti e che istituisce una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1358/80 ha previsto che le costatazioni dei corsi e le misure d'intervento nel settore delle carni bovine s'effettuano in base ad una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

considerando che la classificazione deve effettuarsi in base alla conformazione ed allo stato d'ingrassamento; che l'applicazione combinata di questi due criteri permette di suddividere le carcasse dei bovini adulti in classi; che le carcasse così classificate devono formare oggetto di un'identificazione;

considerando che per garantire l'applicazione omogenea del presente regolamento nella Comunità è necessario prevedere verifiche sul posto da parte di un comitato di controllo comunitario;

considerando che, tenuto conto dei problemi pratici dell'applicazione della tabella comunitaria di classificazione negli Stati membri, occorre prevedere che essa sia applicata in maniera graduale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 4.

1. Ai sensi del presente regolamento sono considerate:

a) *carcasse*: il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentate:

— senza testa e senza zampe: la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

— senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza rognoni, grasso di rognone e grasso di bacino;

— senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario;

b) *mezzene*: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita alla lettera a) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

2. Inoltre, ai fini dell'accertamento dei prezzi di mercato, la carcassa viene presentata non mondata,

— senza rognoni, grasso di rognone e grasso di bacino,

— senza piccione né corata,

— senza coda,

— senza midollo spinale,

— senza grassella,

— senza corona del controgirello,

— senza solco iugulare (vena grassa).

Il collo dev'essere tagliato conformemente alle prescrizioni veterinarie.

Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati a ammettere presentazioni differenti nei casi in cui questa presentazione di riferimento non è utilizzata.

In tal caso, le correzioni necessarie per passare da queste presentazioni alla presentazione di riferimento sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 3

1. Le carcasce di bovini adulti sono ripartite nelle seguenti categorie :

- carcasce di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni,
- carcasce di altri animali maschi non castrati,
- carcasce di animali maschi castrati,
- carcasce di animali femmine che hanno già figliato,
- carcasce di altri animali femmine.

Secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 si definiscono i criteri che consentono di distinguere tra loro le categorie di carcasce.

2. La classificazione delle carcasce di bovini adulti si effettua valutando successivamente :

- a) la conformazione
- b) lo stato d'ingrassamento

quali definite rispettivamente agli allegati I e II.

Gli Stati membri sono autorizzati a non prendere in considerazione come criterio complementare il criterio dello sviluppo muscolare per la conformazione delle carcasce.

Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale autorizzazione lo notificano alla Commissione e agli altri Stati membri.

3. Gli Stati membri sono autorizzati ad operare una suddivisione di ciascuna delle classi di cui agli allegati I e II fino ad un massimo di tre sottoclassi.

Articolo 4

1. La classificazione delle carcasce e delle mezzene deve essere effettuata il più presto possibile dopo la macellazione e nel macello stesso.

2. Le carcasce o mezzene classificate sono identificate.

3. Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri sono autorizzati a procedere alla mondatura delle carcasce o mezzene qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.

Le condizioni relative all'applicazione della mondatura saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 5

Verifiche sul posto sono effettuate da un comitato di controllo comunitario composto di esperti della Commissione e di esperti designati dagli Stati membri. Tale comitato fa una relazione alla Commissione sulle verifiche effettuate.

La Commissione prende eventualmente le misure necessarie affinché la classificazione sia effettuata in modo omogeneo.

Tali verifiche sono effettuate per conto della Comunità che assume l'onere delle relative spese.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 6

Prima del 30 giugno 1981, sono adottate, con la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, le disposizioni complementari che precisano la definizione delle classi di conformazione e di grado d'ingrassamento.

Prima del 31 dicembre 1981, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sui problemi posti dall'applicazione della tabella comunitaria nei vari Stati membri e in particolare sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, decide prima del 31 marzo 1982, tenuto conto di tale relazione, la data a partire dalla quale la costatazione dei prezzi di mercato e l'applicazione delle misure d'intervento sono effettuate in base alla tabella comunitaria.

Fino alla data d'applicazione per le costatazioni dei prezzi di mercato, le rilevazioni dei prezzi saranno effettuate parallelamente, da una parte, in conformità delle disposizioni comunitarie e nazionali attualmente applicabili e, dall'altra, secondo metodi amministrativi che saranno progressivamente elaborati conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1981/1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. de KONING

*ALLEGATO I***CONFORMAZIONE**

Sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)

Classe di conformazione	Descrizione
E Eccellente	Tutti i profili da convessi a superconvessi Sviluppo muscolare eccezionale
U Ottima	Profili nell'insieme convessi Sviluppo muscolare abbondante
R Buona	Profili nell'insieme rettilinei Sviluppo muscolare buono
O Abbastanza buona	Profili da rettilinei a concavi Sviluppo muscolare medio
P Mediocre	Tutti i profili da concavi a molto concavi Sviluppo muscolare ridotto

*ALLEGATO II***STATO DI INGRASSAMENTO**

Massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

Classe di stato d'ingrassamento	Descrizione
1 Molto scarso	Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa
2 Scarso	Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti
3 Mediamente importante	Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica
4 Abbondante	Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa toracica
5 Molto abbondante	Il grasso ricopre tutta la carcassa; rilevanti masse di grasso all'interno della cassa toracica

REGOLAMENTO (CEE) N. 1209/81 DELLA COMMISSIONE**del 6 maggio 1981****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2035/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificati;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 maggio 1981;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2035/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	63,90
10.01 B	Frumento duro	91,02 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	15,60 ⁽³⁾
10.03	Orzo	54,79
10.04	Avena	30,22
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	60,78 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	47,76 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	61,01 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	104,25
11.01 B	Farine di segala	36,66
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	154,62
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	110,59

- ⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- ⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- ⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- ⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- ⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- ⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1210/81 DELLA COMMISSIONE**del 6 maggio 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2036/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 maggio 1981;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

(5) GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		5	6	7	8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	2,25	2,25	1,35
10.01 B	Frumento duro	0	3,60	3,60	4,51
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	3,94	4,05	3,06
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	3,60
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	3,15	3,15	1,89

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		5	6	7	8	9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	4,01	4,01	2,40	2,40
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	2,99	2,99	1,80	1,80
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	7,01	7,21	5,45	5,45
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	5,24	5,39	4,07	4,07
11.07 B	Malto torrefatto	0	6,11	6,28	4,74	4,74

REGOLAMENTO (CEE) N. 1211/81 DELLA COMMISSIONE**del 6 maggio 1981****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2269/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/81⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2269/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 228 del 30. 8. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi ⁽¹⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	0	0
	2. a grani lunghi	0	0
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	0	0
	2. a grani lunghi	0	0
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	3,51	0
	2. a grani lunghi	126,84	51,50
	b) Riso lavorato :		
	1. a grani tondi	3,74	0
	2. a grani lunghi	135,97	55,60
	III. Rotture	0	0

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1212/81 DELLA COMMISSIONE**del 6 maggio 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2270/80 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1126/81 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 228 del 30. 8. 1980, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1213/81 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 1981****che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e pere ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 224/78 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nei regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni

dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 induce a stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nelle tabelle allegate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.⁽²⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45.⁽⁴⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 10.

ALLEGATO

Tabella I: Agrumi

Co-dice	Designazione delle merci	Livello dei valori medi forfettari/100 kg lordi							
		FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl.	Lit	Fl	£ Sterling
1.	Limoni :								
1.1	— Spagna	1 788	345,22	109,74	260,20	29,96	54 504	121,96	23,15
1.2	(soppresso)								
1.3	— Paesi dell'Africa australe	1 683	324,90	103,28	244,88	28,19	51 295	114,78	21,78
1.4	— Altri paesi dell'Africa rivieraschi del Mediterraneo	1 744	336,72	107,04	253,79	29,22	53 161	118,95	22,58
1.5	— USA	1 865	360,04	114,45	271,37	31,24	56 843	127,19	24,14
1.6	— Altri paesi	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)
2.	Arance dolci :								
2.1	— Paesi rivieraschi del Mediterraneo :								
2.1.1	— Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne), Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltesi bionde, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin	1 371	264,84	84,19	199,62	22,98	41 814	93,56	17,76
2.1.2	— Sanguigne e semi-sanguigne, comprese le Navel sanguigne e Maltesi sanguigne	1 634	315,51	100,29	237,81	27,38	49 813	111,46	21,15
2.1.3	— Altre varietà	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2	— Paesi dell'Africa australe	—	—	—	—	—	—	—	—
2.3	— USA	1 280	247,25	78,59	186,36	21,45	39 035	87,34	16,58
2.4	— Brasile	—	—	—	—	—	—	—	—
2.5	— Altri paesi	893	172,56	54,85	130,06	14,97	27 243	60,96	11,57
3.	Pompelmi e pomeli :								
3.1	(soppresso)								
3.2	— Cipro, Egitto, Gaza, Israele, Turchia	1 228	237,22	75,41	178,80	20,58	37 452	83,80	15,90
3.3	— Paesi dell'Africa australe	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)
3.4	— USA	2 308	445,67	141,67	335,91	38,67	70 362	157,44	29,88
3.5	— Altri paesi d'America	1 373	265,12	84,27	199,83	23,00	41 857	93,66	17,77
3.6	— Altri paesi	893	172,43	54,81	129,97	14,96	27 223	60,91	11,56
4.	Clementine	1 968	380,11	120,83	286,49	32,98	60 011	134,28	25,48
5.	Mandarini, compresi i Wilkings	1 928	372,25	118,33	280,58	32,30	58 771	131,51	24,96
6.	Monreales e mandarini Satsumas	1 576	304,26	96,72	229,33	26,40	48 036	107,49	20,40
7.	Tangerini, Tangelos, Tangors e altri agrumi della sottovoce 08.02 B della tariffa doganale comune, non denominati né compresi altrove	2 270	438,38	139,35	330,42	38,04	69 211	154,87	29,39

(1) Il valore medio forfettario per questa posizione è fissato dal regolamento (CEE) n. 2419/80 del 19 settembre 1980 (GU n. L 249 del 20. 9. 1980).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1214/81 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1981

relativo alle importazioni di conserve di funghi di coltivazione originari di taluni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1218/80 e (CEE) n. 1219/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1203/80 del Consiglio, del 13 maggio 1980, che deroga al regolamento (CEE) n. 516/77, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che, per il 1980, i principali paesi fornitori di conserve di funghi di coltivazione si sono impegnati a controllare le loro esportazioni di tale prodotto verso la Comunità; che, per facilitare il rispetto di tale impegno, i regolamenti (CEE) n. 1218/80⁽⁴⁾ e (CEE) n. 1219/80⁽⁵⁾ della Commissione hanno previsto che il rilascio del titolo d'importazione è soggetto alla presentazione di un documento di esportazione emesso dai suddetti paesi fornitori;considerando che il regolamento (CEE) n. 796/81 della Commissione⁽⁶⁾ ha adottato, per il secondo trimestre 1981, un regime di salvaguardia che non esige la presentazione dei suddetti documenti di esportazione; che è pertanto opportuno non applicare l'articolo 3 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2104/75 della Commissione⁽⁷⁾ e prevedere l'abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 1218/80 e (CEE) n. 1219/80;considerando che taluni importatori sono tuttavia ancora in possesso di documenti di esportazione rilasciati nel 1980 dalla Repubblica popolare di Cina; che dall'esame delle informazioni relative ai suddetti titoli, comunicate alla Commissione in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 473/81 della Commissione⁽⁸⁾, risulta che è opportuno dar seguito, derogando al regolamento (CEE) n. 796/81, alle domande di titoli di importazione accompagnati dai suddetti documenti, senza

sottoporre tali importazioni alla riscossione dell'importo supplementare previsto dal predetto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 796/81, si dà seguito alle domande di titoli d'importazione per le conserve di funghi di coltivazione della sottovoce 20.02 A della tariffa doganale comune, che sono accompagnate da un documento di esportazione rilasciato nel 1980 in conformità del regolamento (CEE) n. 1218/80 ed una copia del quale sia stata presentata all'organismo competente nel termine previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 473/81.

2. Le domande di titoli d'importazione di cui al paragrafo 1 debbono essere presentate non oltre il 17 maggio 1981.

3. I quantitativi importati in base ai titoli di cui sopra non sono soggetti alla riscossione dell'importo supplementare di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 796/81.

Articolo 2

L'articolo 3 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2104/75 non si applica.

Articolo 3

Dal 1° aprile 1981 i regolamenti (CEE) n. 1218/80 e (CEE) n. 1219/80 sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

(3) GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 3.

(4) GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 34.

(5) GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 36.

(6) GU n. L 82 del 28. 3. 1981, pag. 8.

(7) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.

(8) GU n. L 51 del 26. 2. 1981, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1215/81 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1981

**che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2511/80
concernente talune misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino
per le campagne 1980/1981 e 1981/1982**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2511/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, concernente talune misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino per le campagne 1980/1981 e 1981/1982⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, è opportuno che le azioni intese a promuovere il consumo delle fibre di lino decise dalla Commissione siano attuate entro un determinato termine; che, allo stesso scopo, è necessario prevedere la realizzazione pratica delle suddette azioni secondo procedure appropriate alle caratteristiche tecniche delle varie azioni;

considerando che la valutazione delle varie proposte presentate nell'ambito delle procedure prese in considerazione dev'essere effettuata secondo criteri che consentano una scelta ottimale;

considerando che è opportuno che gli Stati membri siano informati delle scelte della Commissione;

considerando che occorre prevedere le disposizioni necessarie per l'esecuzione corretta delle azioni previste;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per ciascuna delle campagne in questione, la Commissione adotta, sulla base del programma generale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2511/80, un programma particolareggiato delle azioni di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, da effettuare durante un periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data della conclusione dei contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Ai fini dell'elaborazione del programma particolareggiato, la Commissione consulta il comitato di gestione per il lino e la canapa secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

Articolo 2

1. Le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2511/80 e che figurano nel programma particolareggiato formano oggetto di bandi di gara pubblici o ristretti. I bandi di gara pubblici sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2511/80 e che figurano nel programma particolareggiato sono effettuate mediante intesa diretta o in seguito a bandi di gara ristretti.

Articolo 3

1. Ai fini della valutazione delle varie proposte presentate dagli interessati, la Commissione tiene conto:

- della loro qualità e del loro costo;
- della misura in cui l'offerta risponde agli obiettivi delle varie azioni previste;
- della specializzazione e dell'esperienza dell'offerente nel settore delle azioni previste.

Inoltre, la Commissione tiene conto:

- a) per le offerte relative alle azioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2511/80, delle garanzie professionali e finanziarie fornite dall'offerente;
- b) per le offerte relative alle azioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2511/80:
 - dell'esecuzione possibile del mercato per i prodotti in causa;
 - della scadenza prevedibile dei risultati che si spera di ottenere;
 - dei lavori di ricerca già compiuti o in corso nel settore considerato.

⁽¹⁾ GU n. L 256 dell'1. 10. 1980, pag. 61.

2. La Commissione seleziona le offerte e conclude i contratti. Essa ne informa il comitato di gestione per il lino e la canapa.

Articolo 4

La Commissione procede al pagamento del prezzo convenuto nel contratto mediante versamenti scaglionati in funzione dello stato di avanzamento dei lavori previsti. Può essere richiesta la costituzione di una cauzione destinata a garantire l'esecuzione del

contratto. Il versamento del saldo e, se del caso, lo svincolo della cauzione da parte della Commissione sono subordinati alla constatazione, effettuata da quest'ultima, della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto.

Articolo 5

Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1216/81 DELLA COMMISSIONE**del 6 maggio 1981****che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/81⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo del premio viene fissato dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato membro interessato;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di ciascuno Stato membro interessato vengono fissati dalla Commissione ogni settimana;

considerando che il Regno Unito sta già procedendo al versamento del premio variabile alla macellazione degli ovini; che la Commissione deve fissare, per la settimana che inizia il 13 aprile 1981, l'ammontare di tale premio e gli importi da riscuotere all'uscita dei prodotti sopra indicati dal territorio di detto Stato membro;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2661/80, consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito e gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio di detto Stato membro devono essere fissati, per la settimana che inizia il 13 aprile 1981, ai livelli indicati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine che danno diritto nel Regno Unito al versamento del premio variabile alla macellazione, l'ammontare del premio stesso per la settimana che inizia il 13 aprile 1981 è equivalente a quello fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Gli importi da riscuotere, per la settimana che inizia il 13 aprile 1981, all'uscita dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80 dal territorio del Regno Unito sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 13 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

*ALLEGATO I***Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito
per la settimana che inizia il 13 aprile 1981**

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	61,767 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (!)

(!) Entro i limiti di peso stabiliti dal Regno Unito.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio del Regno Unito per la settimana che inizia il 13 aprile 1981

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	ECU/100 kg Importi da riscuotere
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	Peso vivo
		29,030
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	Peso netto
	1. Carcasse o mezzene	61,767
	2. Busto o mezzo busto	43,237
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	67,944
	4. Coscia intera o mezza coscia	80,297
	5. altre : aa) pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	80,297 112,416
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	46,325
	2. Busto o mezzo busto	32,428
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	50,958
	4. Coscia intera o mezza coscia	60,223
	5. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	60,223 84,312
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate 2. disossate	80,297 112,416

REGOLAMENTO (CEE) N. 1217/81 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1981

che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1432/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1418/76 possono essere adottate misure quando i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari; che tale situazione può persistere e aggravarsi e che, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1432/76 i corsi o i prezzi sul mercato mondiale raggiungono il livello dei prezzi comunitari quando si avvicinano o superano il prezzo d'entrata; che il persistere e l'aggravarsi di tale situazione si verificano quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità del riso o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione per alcune categorie di riso;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati per la campagna 1980/1981 dal regolamento (CEE) n. 2121/80⁽⁴⁾;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/76 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la

situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità del riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra, dei prezzi del riso e dei prodotti trasformati del settore del riso sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1432/76;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi:

- per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1432/76 è fissato nell'allegato per il prodotto in esso indicato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 206 dell'8. 8. 1980, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 maggio 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso

		<i>(ECU/tonnellata)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
ex 10.06	Riso :	
	B. altro :	
	I. Risone o riso semigreggio :	
	a) Risone :	
	1. a grani tondi	31,78
	2. a grani lunghi	11,34
	b) Riso semigreggio :	
	1. a grani tondi	39,72
	2. a grani lunghi	14,17
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :	
	a) Riso semilavorato :	
	1. a grani tondi	—
	2. a grani lunghi	—
	b) Riso lavorato	
	1. a grani tondi	—
	2. a grani lunghi	—
	III. Rotture	11,99

REGOLAMENTO (CEE) N. 1218/81 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1981

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1099/81⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/81⁽⁷⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 maggio 1981;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁸⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽¹⁰⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1099/81 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1981, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 120 dell'1. 5. 1981, pag. 75.

⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 maggio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 D ⁽²⁾	57,74	51,70
11.02 A IV ⁽²⁾	57,74	51,70
11.02 B I a) 2 aa)	32,31	29,29
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	54,72	51,70
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	54,72	51,70
11.02 B II a) ⁽²⁾	89,14	86,12
11.02 C I ⁽²⁾	106,62	103,60
11.02 C IV ⁽²⁾	48,97	45,95
11.02 D I ⁽²⁾	69,07	66,05
11.02 D IV ⁽²⁾	32,31	29,29
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	32,31	29,29
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	63,48	57,44
11.02 E II a) ⁽²⁾	122,59	116,55
11.02 F I ⁽²⁾	122,59	116,55
11.02 F IV ⁽²⁾	57,74	51,70
11.02 G I	54,60	48,56
11.07 A I a)	126,14	115,26
11.07 A I b)	97,00	86,12
11.08 A III	108,73	88,18
11.09	341,66	160,32

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1981

che autorizza il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario le calzature originarie della Repubblica popolare cinese

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/275/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979 ⁽¹⁾, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri stati membri, in particolare l'articolo 3,

considerando che in data 18 marzo 1981 il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario le calzature delle voci 64.01 e 64.02 della tariffa doganale comune originarie della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli stati membri;

considerando che nel Regno Unito l'importazione dei prodotti in questione, originari della Repubblica popolare cinese è, conformemente alla decisione 80/1278/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980, soggetta ad un contingente annuo ormai esaurito;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni in questione nei vari Stati membri;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno

provocato deviazione di traffico e che il Regno Unito dal 1° gennaio 1981 ha ammesso a titolo della libera pratica dei prodotti in questione, originari del paese terzo in causa per un ammontare pari a circa 20 % del contingente;

considerando che, trattandosi della situazione del settore industriale interessato, secondo le informazioni fornite alla Commissione le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono stati di 69,937 milioni di paia, nel 1978 di 69,730 milioni di paia nel 1979 e di 53,933 milioni di paia nel corso dei primi nove mesi del 1980; che la quota di mercato di queste importazioni è stata del 29 % nel 1978 e nel 1979 e del 32 % nel corso dei primi nove mesi del 1980;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese sono circa del 50 % al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati nel Regno Unito;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi nel Regno Unito è stata di 154,312 milioni di paia nel 1978, di 149,948 milioni di paia nel 1979 e di 100,359 milioni di paia nel corso dei primi nove mesi del 1980; che la quota del mercato interno è diminuita dal 57,4 % nel 1978 al 54,3 % nel 1979 e a 51 % nel corso dei primi nove mesi del 1980;

considerando che il consumo dei prodotti analoghi nel Regno Unito è stato di 236,249 milioni di paia nel 1978, di 240,721 milioni di paia nel 1979 e di 169,587

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

milioni di paia nel corso dei primi nove mesi del 1980 ;

considerando che il personale impiegato è passato da 74 800 unità nel 1978 a 73 900 unità nel 1979 e a 66 500 unità nel corso dei primi nove mesi del 1980 ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che domande di titolo di importazione si trovano regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda ; che, data la relativa entità, non è opportuno estendere tale autorizzazione a queste domande,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari

della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri, e per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate successivamente alla data di adozione della presente decisione :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
64.01 e 64.02	Calzature

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1981.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1981.

Per la Commissione

W. HAFERKAMP

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1981

che autorizza la Repubblica federale di Germania a prolungare il termine per la soppressione delle restrizioni alla commercializzazione della varietà Optimon (barbabietola da zucchero)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(81/276/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva succitata, le sementi o piante che appartengono alle varietà delle specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente, durante l'anno 1978, in uno almeno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate da questa stessa direttiva, non sono più soggette, a datare dal 31 dicembre 1980, a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva succitata contempla che uno Stato membro possa essere autorizzato dietro sua richiesta a vietare la commercializzazione di sementi e piante di alcune varietà;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie;

considerando che la Commissione, con decisione 80/1359/CEE ⁽³⁾, ha prorogato per alcune di queste varietà il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania oltre il 31 dicembre 1980 fino al 31 marzo 1981; che essa ha nel frattempo terminato l'esame della domanda per la maggior parte di queste varietà;

considerando tuttavia che per la varietà Optimon (barbabietola da zucchero) la domanda è esaminata ancora attualmente in modo esauriente dalla Commissione; che è impossibile, prima dello scadere di detto termine, terminare l'esame di questa varietà;

considerando quindi normale di prolungare, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, questo termine per un periodo appropriato al fine di permettere un esame completo della domanda per questa varietà;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE è prolungato, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, oltre il 31 marzo 1981 fino al 31 dicembre 1981 per la varietà Optimon (barbabietola da zucchero).

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1980, pag. 42.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1981

che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/277/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese, considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente nel corso del 1978 in almeno uno degli Stati membri e soddisfanno alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, a decorrere dal 31 dicembre 1980, ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda possa essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà;

considerando che la Repubblica francese ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie;

considerando che la Commissione, con decisioni 80/127/CEE del 28 dicembre 1979 ⁽³⁾, 80/1360/CEE del 30 dicembre 1980 ⁽⁴⁾ ha prorogato per la maggior parte di dette varietà il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, per quanto riguarda la Repubblica francese, oltre il 31 dicembre 1980, fino al 31 marzo 1981;

considerando che la Commissione ha nel frattempo terminato l'esame della domanda francese per dette varietà;

considerando che le varietà enumerate nell'articolo 1 della presente decisione non erano state sottoposte nella Repubblica francese a esami ufficiali in coltura al fine della domanda francese;

considerando che è notorio che, a causa della loro forma (ritmo di sviluppo), le varietà di cui trattasi non sono ancora attualmente atte ad essere coltivate nella Repubblica francese [articolo 15, paragrafo 3, sotto c), secondo caso della direttiva citata];

considerando che è quindi necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica francese per dette varietà;

considerando che altre varietà non costituiscono più oggetto della domanda francese;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a vietare sull'intero territorio nazionale la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1981:

Piante foraggere

Trifolium pratense L.
Aled
Astra
Britta
Gollum
Grasslands Pawera
Palna
Triton

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica francese comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1980, pag. 44.

dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1981.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 1° aprile 1981****recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla commercializzazione dei prodotti orticoli non commestibili nel Belgio**

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(81/278/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che in data 14 ottobre 1980 il governo belga ha notificato il programma relativo alla commercializzazione dei prodotti orticoli non commestibili;

considerando che detto programma prevede la creazione, l'estensione e la razionalizzazione degli impianti di raccolta, di assortimento, di condizionamento, di magazzinaggio, d'imballaggio, di vendita e di trasporto e di aste di prodotti orticoli non commestibili al fine di predisporre le condizioni di commercializzazione e di vendita che garantiscano alle aziende un collocamento dei loro prodotti sicuro nel tempo; che il testo notificato costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che il programma contiene un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77 dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per il settore dei prodotti orticoli non

commestibili nel Belgio; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo alla commercializzazione dei prodotti orticoli non commestibili, notificato dal governo belga il 14 ottobre 1980 a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, è approvato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1981

recante approvazione di un programma per la trasformazione degli ortofrutticoli del Land Baden Württemberg, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(81/279/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, in data 17 ottobre 1980, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato il programma per la trasformazione degli ortofrutticoli nel Land Baden Württemberg integrandolo con ulteriori dati il 3 dicembre 1980;

considerando che detto programma prevede l'ammmodernamento e la razionalizzazione di alcuni impianti di trasformazione e degli impianti di immagazzinamento nel settore di trasformazione degli ortofrutticoli allo scopo di migliorare la competitività del settore, di accrescere la valorizzazione della produzione ortofrutticola e di garantire ai produttori il collocamento della produzione ed il miglioramento dei redditi; che il testo notificato costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che il programma reca in numero sufficiente i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per il settore degli ortofrutticoli trasformati

nel Land Baden Württemberg; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del predetto regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma per la trasformazione degli ortofrutticoli nel Land Baden Württemberg, notificato dal governo della Repubblica federale di Germania il 17 ottobre 1980 a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 e integrato il 3 dicembre 1980, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1981

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per il miglioramento della trasformazione di carne suina in Inghilterra e nel Galles

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/280/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 5,

considerando che in data 24 luglio 1980 il governo del Regno Unito ha notificato il programma per il miglioramento della trasformazione di carne suina in Inghilterra e nel Galles;

considerando che detto programma prevede l'ammmodernamento e l'ampliamento degli impianti di macellazione e trasformazione di carne suina al fine di contribuire alla creazione di un'industria di trasformazione moderna, efficiente, flessibile e competitiva e stabilizzare in tal modo la redditività del settore; che il testo notificato costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che il programma reca i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per il settore

summenzionato; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma per il miglioramento della trasformazione di carne suina in Inghilterra e nel Galles, notificato dal governo del Regno Unito il 24 luglio 1980 a norma del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1981

relativo alla riscossione degli importi compensativi monetari applicabili negli scambi tra l'Irlanda e il Regno Unito nel settore delle carni bovine

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/281/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1523/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che negli scambi di prodotti del settore delle carni bovine, tra l'Irlanda e il Regno Unito, sono applicabili importi compensativi monetari; che, tenuto conto della situazione geografica dei suddetti Stati membri, vengono introdotti clandestinamente nel Regno Unito animali vivi in provenienza dall'Irlanda, per evitare il pagamento dell'importo compensativo monetario applicabile all'importazione nel Regno Unito;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1380/75 ⁽³⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione degli importi compensativi monetari;

considerando che gli animali vivi della specie bovina, originari dell'Irlanda, per i quali non è fornita una prova giudicata soddisfacente dalle autorità del Regno Unito che l'importo compensativo monetario applicabile negli scambi tra questi due Stati membri è stato

riscosso possono essere confiscati, in base alla legislazione nazionale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1380/75, le autorità competenti dell'Irlanda e del Regno Unito prendono efficaci misure di cooperazione, per garantire, con tutti i necessari strumenti amministrativi, che siano riscossi gli importi compensativi applicabili negli scambi tra i due paesi di animali vivi delle specie bovina.

Articolo 2

L'Irlanda e il Regno Unito sono destinatari della decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 152 del 20. 6. 1980, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37.⁽⁴⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1981

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la 55ª gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80

(81/282/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 561/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3274/80 ⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 561/80 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la 55ª gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la 55ª gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80, l'importo massimo della restituzione alla esportazione è fissato a 4,461 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1980, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 343 del 18. 12. 1980, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1981

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3022/80

(81/283/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3022/80 della Commissione⁽⁴⁾, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 2 aprile 1981 a 64,45 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento di cui al regolamento (CEE) n. 3022/80.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 317 del 25. 11. 1980, pag. 6.

(5) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(6) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1981

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3024/80

(81/284/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che con il regolamento (CEE) n. 3024/80 della Commissione⁽⁴⁾ è stata indetta una gara per il prelievo e/o della restituzione all'esportazione di frumento tenero;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata in base alle offerte presentate per il 2 aprile 1981 a 64 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento di cui al regolamento (CEE) n. 3024/80.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 25. 11. 1980, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1981

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3026/80

(81/285/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che con il regolamento (CEE) n. 3026/80 della Commissione⁽⁴⁾, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero ;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione ; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione ;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 2 aprile 1981 a 64,00 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento di cui al regolamento (CEE) n. 3026/80.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 25. 11. 1980, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1981

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3023/80

(81/286/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3023/80 della Commissione⁽⁴⁾, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata, in base alle offerte presentate per il 2 aprile 1981 a 40,00 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CEE) n. 3023/80.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 317 del 25. 11. 1980, pag. 9.

(5) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(6) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1981

di non dar seguito alle offerte presentate per il 2 aprile 1981 nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CEE) n. 3027/80

(81/287/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3027/80 della Commissione⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di segala;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁸⁾ e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3130/73⁽⁹⁾, della Commissione, modificato dai regolamenti (CEE) n. 278/75⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 771/75⁽¹¹⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ed all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2747/75, non è opportuno fissare una restituzione massima o un prelievo minimo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate per il 2 aprile 1981 nell'ambito della gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CEE) n. 3027/80.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 82.⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 317 del 25. 11. 1980, pag. 22.⁽⁷⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.⁽⁸⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.⁽⁹⁾ GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 7.⁽¹¹⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1975, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1981

di non dar seguito alle offerte presentate il 2 aprile 1981 per l'esportazione di riso lavorato a destinazione della Polonia nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 140/81

(81/288/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, per il riso, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 140/81 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 782/81⁽⁴⁾, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3491/80⁽⁶⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento

(CEE) n. 1431/76, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate per il 2 aprile 1981 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione della Polonia di cui al regolamento (CEE) n. 140/81.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

³⁾ GU n. L 15 del 17. 1. 1981, pag. 10.

⁴⁾ GU n. L 81 del 27. 3. 1980, pag. 26.

⁵⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁶⁾ GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 15.